

Repertorio n. 52212

Raccolta n.24674

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SETTIMANA DEL PIANETA TERRA" CON SEDE IN PAVIA (PV)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

uno settembre duemilaventidue

1.9.2022

alle ore 12.10

In Pesaro, nel mio Studio in via Guidi n. 15,
io sottoscritto Dr. CESARE LICINI notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

procedo alla redazione del verbale di assemblea dell'associazione di promozione sociale "SETTIMANA DEL PIANETA TERRA" con sede in Pavia (PV) via Ferrata n. 1, rappresentata dal Prof. COCCIONI RODOLFO nato a Corinaldo (AN) il 29 ottobre 1948, residente in Urbino (PU) via San Bartolo n.9 in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione il quale è presente in audio-video conferenza attivata sul mio PC collocato nel mio studio.

Il Prof. COCCIONI RODOLFO, assunta la presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea che si tiene in audio-videoconferenza su piattaforma <https://meet.google.com/wfk-twiv-bzm>, alla mia costante presenza, in questa ora alla data odierna.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore dodici si è riunita l'assemblea dei soci della predetta associazione di promozione sociale "SETTIMANA DEL PIANETA TERRA" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di un nuovo Statuto Associativo
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea Prof. COCCIONI RODOLFO ha constatato, in mancanza di convocazione:

- la presenza nella medesima sessione di audio-video conferenza sopra descritta, dei:

SOCI FONDATORI

1)COCCIONI RODOLFO nato a Corinaldo (AN) il 29 ottobre 1948, residente a Urbino (PU) in Via San Bartolo n.9, CF CCC RLF 48R29 D007D

2)MARTELLI GRAZIA nata a Bologna (BO) il 27 aprile 1956, residente a Campoformido (UD) in Strada Dei Tigli n.61, CF MRT GRZ 56D67 A944P

3) MONTANARI ALESSANDRO, nato ad Ancona il 5 aprile 1954, residente ad Apiro (MC), Contrada Coldigioco n. 13, C.F.

Registrato a Pesaro
il 19 settembre 2022
al n. 4759 serie 1T

MNTLSN54L25A271Z, sandro.coldigioco@gmail.com, 3200125225

4) NESCI OLIVIA, nata a Pesaro il 14 marzo 1953, residente ad Urbino (PU), Via San Bartolo n. 9, C.F. NSCLVO53C54G479A,

5) SENO SILVIO nato a Torino (TO) il 26 febbraio 1957, residente a Lugano Paradiso Svizzera (EE) in Via Ai Grotti n.4, CF SNE SLV 57B26 L219W

SOCI ORDINARI

6) BACCHIELLI MARIA PIA LETIZIA, nata ad Ancona il 12 settembre 1955, residente ad Ancona, Via Maratta n. 3, C.F. BCCMPL55P52A271Y,

7) LION MARCO nato a Senigallia (AN) il 5 giugno 1956, residente a Senigallia (AN) in Viale dei Gerani n.12, CF LNI MRC 56H05 I608T

8) PRINCIPI MARCELLO, nato a Senigallia (AN) il 14 aprile 1953, residente a Senigallia, Via Po n. 100, C.F. PRNMCL53-D14I608N,

9) LUPI CLAUDIA, nata a Vercelli il 3 giugno 1977, residente a Pavia, Via Campania n. 17, C.F. LPUCLD77H43L750A,

CONSIGLIO DIRETTIVO in persona dei signori:

Rodolfo Coccioni (Presidente)

Silvio Seno (Vicepresidente)

Olivia Nesci (Segretario-Tesoriere)

Grazia Martelli (Consigliere)

Alessandro Montanari (Consigliere)

onde questa assemblea é validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione, essendo presenti in audio video conferenza tutti i soci e tutte le cariche sociali, ed essendosi tutti i partecipanti dichiarati sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti si oppone.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che si rende necessario adottare un nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, al fine di adeguare il medesimo alle richieste del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), cui l'associazione é trasmigrata da altro Registro.

Il Testo del suddetto statuto per maggior chiarezza é già stato messo in precedenza a disposizione degli associati nella versione contenente nella colonna di destra il testo originario e nella colonna di sinistra evidenziate in giallo le modifiche da apportare.

Chiede quindi all'assemblea se alcuno dei presenti necessiti di chiarimenti in merito alle modifiche proposte, precisando che oltre a qualche modifica puramente formale le modifiche sostanziali riguardano essenzialmente:

- la concessione del diritto di voto anche ai soci minorenni,

- la previsione che l'attività sociale sia prevalentemente

svolta con l'attività volontaria dei soci e che i destinatari delle attività svolte siano gli associati, i loro familiari o terzi,

- la modifica dell'articolo disciplinante le convocazioni e riunioni dell'assemblea, nel senso di prevedere che l'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e che il voto deve essere palese per alzata di mano o per appello nominale o mediante moderni sistemi elettronici, precisando che ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare fino al massimo di due associati mediante delega scritta

- la previsione che il Presidente Onorario partecipi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con diritto di voto

- l'obbligo per l'associazione ai sensi dell'art. 8 del C.T.S. di utilizzare il patrimonio comprensivo eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nessuno prendendo la parola il Presidente pone in votazione il suddetto testo dello statuto dell'Associazione, nella redazione come detto già messa a disposizione dei soci e contenente i proposti adeguamenti.

L'assemblea all'unanimità con voto palese espresso oralmente approva il nuovo statuto sociale.

Io notaio allego a questo atto sotto la lettera A) previo esonero dalla lettura datomi dal Prof. Coccioni Rodolfo, il nuovo testo dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12.20

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, in tre pagine di un foglio, da me Notaio letto al comparente, che lo dichiara conforme alla propria volontà, alle ore 12.20

FIRMATO - CESARE LICINI NOTAIO

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SETTIMANA DEL PIANETA TERRA APS"
IN BREVE "SPT APS"

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice del Terzo settore", C.T.S.) e al Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Settimana del Pianeta Terra APS" e di seguito detta "Associazione".
2. A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione viene automaticamente integrata con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
3. L'Associazione ha sede legale in Pavia, Via Ferrata n. 1, presso l'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
4. L'Associazione può istituire sedi, delegazioni e sezioni in tutte le località italiane.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in attuazione dei diritti fondamentali e del principio di pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dei beni comuni, in particolare dell'Ambiente, della Natura e del Paesaggio, attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lettera i) dell'elenco, del C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere, valorizzare e divulgare la cultura scientifica e tecnologica, con particolare attenzione a quella geologica e ambientale;
 - b) avvicinare i giovani alla scienza, ed in particolare alle Geoscienze e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica;
 - c) stimolare l'apertura di canali di comunicazione e scambio tra società, in prima fila il mondo della scuola, ed il Sistema Ricerca, garantendo ai cittadini un'informazione tecnico-scientifica aggiornata, specializzata e certificata e

provvedendo nel contempo alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio tecnico-scientifico del nostro Paese;

d) promuovere, valorizzare e divulgare l'incomparabile ed inestimabile patrimonio paesaggistico e naturalistico del nostro Paese;

e) diffondere il rispetto per l'ambiente, la cura per il territorio e la cultura geologica;

f) promuovere un turismo culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che metta in risalto sia le nostre risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute;

g) incrementare il dialogo tra scienziati e tecnici da una parte, politici e decisori dall'altra;

h) portare all'attenzione del grande pubblico, attraverso un messaggio che può essere efficace anche in termini di prevenzione, il ruolo strategico che le Geoscienze svolgono per servire i bisogni della società civile e migliorare la qualità della nostra vita e della nostra sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro; non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; impiega gli utili e gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

4. Tutti gli incarichi svolti dagli Associati si intendono a titolo gratuito.

Art. 3 - ATTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art.35 l'attività é svolta prevalentemente con l'attività volontaria dei soci e i destinatari delle attività svolte sono gli associati, loro familiari o terzi.

2. Per realizzare le finalità di cui all'art. 2 e per sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e con realtà operative ed economiche del settore geologico-ambientale, naturalistico e paesaggistico, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del C.T.S.

3. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso una serie di attività che vengono di seguito elencate:

a) organizzazione, gestione e promozione del Festival delle Geoscienze, denominato "Settimana del Pianeta Terra", a carattere nazionale e/o internazionale: il Festival si articola in un insieme di manifestazioni, "Goeventi", che si svolgono nell'arco di una settimana in diverse località sparse in Italia e/o in altri Paesi quali escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte ai musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, labo-

ratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, conferenze, convegni, tavole rotonde, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali.

b) gestione di tutte le attività necessarie per la realizzazione del Festival delle Geoscienze, così come di tutte quelle in qualunque modo funzionali, correlate e connesse allo stesso ed ai programmi dell'Associazione;

c) promozione della conoscenza e valorizzazione delle Geoscienze nelle sue svariate forme ed espressioni scientifiche e culturali, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa;

d) promozione e sostegno della collaborazione tra gli Associati anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;

e) promozione e sostegno dell'incontro e del confronto tra soggetti pubblici e privati operanti nei campi oggetto delle proprie finalità, incentivando e stimolando il confronto e il dialogo scientifico e culturale, la diffusione delle conoscenze e la produzione di beni, servizi e prodotti derivanti dalle attività di studio, di ricerca e di divulgazione allo scopo curate;

f) promozione di intese con Università, Enti ed Istituti di ricerca, Musei, Parchi e Geoparchi, Associazioni scientifiche, naturalistiche, culturali e turistiche, Fondazioni scientifiche, culturali ed educative, Soprintendenze e altre persone giuridiche, sia pubbliche che private, italiane e straniere, che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

g) costituzione o partecipazione a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituzione di consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, ma conservando la propria autonomia;

h) attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese le attività di consulenza, l'organizzazione e la promozione di eventi, manifestazioni, corsi, vacanze e viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, centri educativi - ricreativi e quant'altro possa favorire la formazione e la sensibilizzazione delle tematiche richiamate negli scopi sociali;

i) definizione di accordi, contratti e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati all'attività associativa, e reperimento, per il loro tramite, di strumenti operativi idonei, in generale, per svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali;

j) promozione e attuazione di attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzate e finanziate sia con risorse proprie, sia con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed interna-

zionali;

k) promozione e attuazione, in via residuale, di attività produttive, commerciali, accessorie e strumentali, comunque finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Associazione ovvero con reinvestimento degli eventuali utili prodotti nell'attività dell'Associazione;

l) promozione e attuazione di attività che promuovano l'animazione di una cultura geologica e ambientale nella collettività attraverso forme espressive a carattere scientifico o culturale quali pubblicazioni, periodiche e non, convegni, mostre e concorsi.

m) promozione e attuazione di ogni altra attività direttamente connessa, affine o strumentale a quelle sopraelencate e di ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente del C.T.S.

n) mantenere il sito web www.settimanaterra.org e pagine su social network.

4. Per lo svolgimento di tali attività, o quelle ad esse direttamente connesse, l'Associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri Associati e può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò risulti necessario. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli Associati;

b) erogazioni, donazioni e lasciti, effettuati a qualunque titolo in favore dell'Associazione;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) introiti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che incrementi il patrimonio dell'Associazione.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, di seguito detta "Assemblea", entro 4 mesi.

6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

7. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle relative norme di attuazione.

Titolo II

GLI ASSOCIATI

Art. 5 - ASSOCIATI

1. Sono Associati (o Soci) le persone fisiche, senza distinzione di sesso, etnia, idee e religione, e le persone giuridiche la cui domanda di adesione all'Associazione viene accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Gli Associati si distinguono in Fondatori e Ordinari. Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. A loro sono riconosciuti gli stessi diritti e obblighi sussistenti in capo agli associati ordinari. Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, versando regolarmente la quota associativa annuale, e che contribuiscono con il loro sostegno ideale ed economico alla vita e allo sviluppo dell'Associazione, impegnandosi direttamente nello svolgimento di una o più delle attività contemplate all'art. 3 dello Statuto.

3. Nella domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante Associato deve indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, nel caso di persone fisiche, e nome e cognome del legale rappresentante, ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita

IVA nel caso di persone giuridiche, dichiarare di condividere lo spirito e gli ideali dell'Associazione e di impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

4. In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di accoglimento della domanda di adesione, la decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata all'interessato e, dopo le previste procedure di iscrizione, viene annotata nel libro degli Associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla in forma scritta all'interessato, il quale può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che si pronunci l'Assemblea che delibererà nella prima seduta utile.

6. Soci Onorari. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione. I Soci Onorari, accettati con delibera dell'Assemblea, non hanno l'obbligo del versamento della quota sociale e hanno diritto di voto.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI

1. Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, alle attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa;
- b) votare direttamente o per delega nelle Assemblee e nelle altre sedi deputate;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- d) ottenere informazioni dal Presidente sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta;
- f) di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno otto giorni da inviarsi al Presidente o al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o mediante altri strumenti che ne consentano l'accertamento di invio, quali raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

2. Gli Associati minorenni hanno diritto di voto attivo.

3. Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative e i contributi nella misura fissata dall'Assemblea.

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa e la data di pagamento della medesima sono fissate dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale e non frazionabile, non è rivalutabile né trasmissibile né ripetibile in caso di re-

cesso o di perdita della qualità di Associato.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato non può essere temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o quando si renda moroso per almeno due anni nei versamenti dovuti o ponga in essere comportamenti scorretti e indisciplinati che provocano danni materiali o di immagine all'Associazione oppure quando senza motivata ragione si metta in condizioni di inattività prolungata. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e comunicata in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica all'interessato che entro sette giorni può presentare ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva entro quindici giorni. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

4. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

5. Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito Associativo.

Art. 9 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Sono volontari coloro che non occasionalmente, per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, prestano la propria attività in favore dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione è tenuta a iscrivere i volontari in apposito registro e ad assicurarli ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuva gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 10 - PATROCINATORI

1. Possono ottenere dall'Assemblea la qualifica di patrocinatori le persone fisiche e gli enti privati e pubblici che sostengono le attività dell'Associazione con programmi congiunti, erogazioni, servizi o con altre modalità, e che, pur non versando la quota Associativa, conferiscono all'Associazione particolare prestigio e autorevolezza.

2. I patrocinatori hanno diritto di concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere. I patrocinatori non partecipano alle Assemblee degli Associati e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Titolo III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 - ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatta salva la possibilità di concedere il rimborso per le spese sostenute. L'Assemblea può prevedere un compenso per i componenti non associati dell'Organo di Controllo.

4. Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate per via telematica o per lettera cartacea consegnata a mano e possono svolgersi in videoconferenza.

Sezione I

L'ASSEMBLEA

Art. 12 - L'ASSEMBLEA E LE SUE COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che possiedono tale qualifica al momento della convocazione e in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge tra gli Associati il Presidente dell'Associazione e delibera sulla sua revoca;
- b) elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Di-

- rettivo e delibera sulla loro revoca;
- c) elegge i componenti del Collegio arbitrale e dell'Organo di Controllo e delibera sulla loro revoca;
 - d) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva il bilancio;
 - f) approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto;
 - g) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sull'esclusione dei Soci;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti che riguardano la vita dell'Associazione;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - l) delibera su quanto altro attribuito dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - m) delibera la nomina dei Soci Onorari.

Art. 13 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per le altre questioni di carattere ordinario ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati.

2. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per modificare lo Statuto, per deliberare sulla trasformazione, la fusione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati lo richieda.

3. L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, tramite lettera, mail o fax, ed avviso mail o fax, ed avviso esposto presso la sede associativa.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono fare riferimento a giorni diversi.

Il voto é palese per alzata di mano o per appello nominale o mediante moderni sistemi elettronici.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare fino al massimo di due Associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

4. Quando la convocazione è richiesta dagli Associati, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA

1. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino a un massimo di due Associati.

2. L'intervento e il voto dell'Associato in Assemblea può avvenire anche per teleconferenza o videoconferenza, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Art. 15 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Spetta al Presidente dell'Associazione presiedere l'Assemblea. In sua assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario.

3. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli Associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto, di nominare due scrutatori quando sono previste votazioni.

4. Delle riunioni il Segretario redige il processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal medesimo Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il processo verbale viene trascritto sul libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o con delega, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti intervenuti in proprio o per delega. In entrambi i casi le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La prima e la seconda convocazione devono fare riferimento a giorni diversi.

2. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria è necessaria per entrambe le convocazioni, comunque riferite a due giorni diversi, la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Non sono ammesse deleghe.

Sezione II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo che amministra e gestisce l'Associazione. È composto dal Presidente dell'Associazione e da altri componenti, tra due e cinque, eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati.
2. All'interno del Consiglio Direttivo può essere nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano, convoca entro quindici giorni l'Assemblea da tenersi nei successivi trenta giorni e cura nel frattempo l'ordinaria amministrazione;
4. In caso di dimissioni di un suo componente, il Consiglio Direttivo coopta il primo dei non eletti.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate in forma scritta da recapitarsi almeno quattordici giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, o in subordine dal Consigliere più anziano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza.
4. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal medesimo Segretario.

Art. 19 - COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e amministrare l'Associazione, e in particolare:
 - a) nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente dell'Associazione con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
 - b) nomina, tra i suoi componenti, il Segretario e il Tesoriere;
 - c) nomina, in caso di necessità e ai sensi degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di Controllo mono-

cratico e il Revisore legale dei conti;

- d) nomina, preferibilmente al proprio interno, i delegati per lo svolgimento di particolari funzioni;
- e) sceglie, in caso di necessità, i collaboratori e gli esperti dando loro gli opportuni indirizzi;
- f) revoca, con provvedimento motivato, le funzioni ai soggetti che ha nominato o scelto;
- g) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- i) decide le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- j) richiede contributi per iniziative inerenti alle finalità dell'Associazione;
- k) determina gli eventuali compensi in caso di assegnazione di particolari compiti nei limiti previsti dal presente Statuto;
- l) propone, in caso di necessità, norme e regolamenti sul funzionamento dell'Associazione;
- m) predispone sia la relazione annuale sulle attività svolte egli obiettivi raggiunti sia il programma da svolgere nel nuovo anno sociale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- n) redige il bilancio annuale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- o) delibera sull'ammissione e sulla revoca degli Associati;
- p) svolge tutte le altre funzioni necessarie alla corretta gestione dell'Associazione;
- q) propone all'Assemblea, su indicazione del Presidente, i Soci Onorari;
- r) nomina su proposta del Presidente, a maggioranza semplice e anche tra i non Associati, i componenti del Comitato tecnico-scientifico tra i quali designa anche il suo Coordinatore, che formulano proposte e collaborano con il Presidente e il Consiglio Direttivo alle attività di divulgazione scientifica e di formazione svolte a cadenza annuale. La relazione discussa in Consiglio Direttivo viene custodita in sede dove può essere consultata dagli Associati;
- s) può confermare, con votazione unanime, i Componenti del Comitato tecnico-scientifico che restano in carica per la durata di anni due dalla loro nomina.

Sezione III

IL PRESIDENTE

Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di necessità e urgenza egli assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o in sua assenza o impossibilità dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

6. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti particolarmente impegnati e competenti nei vari temi che costituiscono gli scopi e i campi di intervento dell'Associazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico.

7. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea, per grave violazione delle finalità e delle norme statutarie e in generale per indegnità, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Art. 21 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. L'Assemblea degli Associati può nominare, per particolari meriti, il Presidente Onorario dell'Associazione.

2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

3. A lui possono essere affidati dall'Assemblea dal Consiglio Direttivo particolari funzioni che richiedono la sua autorevolezza o la sua competenza.

Art. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) assiste il Consiglio Direttivo e il Collegio Arbitrale;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo redigendone i verbali e curandone la tenuta dei libri per conto del Consiglio Direttivo, per conto del quale cura anche la tenuta del libro del Collegio Arbitrale;
- d) provvede all'istruttoria per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberato dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi;
- e) verifica la regolarità delle spese da liquidare e autorizza il Tesoriere al pagamento;
- f) provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell'Associazione e in particolare:

- a) redige le scritture contabili curandone la tenuta per conto del Consiglio Direttivo;
- b) prepara per il Consiglio Direttivo il bilancio annuale;
- c) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- d) liquida le spese autorizzate dal Presidente e ne dà comunicazione al Segretario;
- e) provvede alle operazioni di cassa mediante delega del Presidente sui depositi bancari;
- f) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti nonché le operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 24 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

- 1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Consiglio Direttivo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o in subordine dal Vicepresidente.
- 3. Il Segretario, temporaneamente impedito ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o in subordine dal Vicepresidente.

Titolo IV

IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 25 - IL COLLEGIO ARBITRALE

- 1. Il Collegio arbitrale ha il compito di decidere sulle controversie che sorgono per l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi Sociali, tra gli Organi Sociali e gli Associati e tra gli Associati, eccetto quelle che per legge non possono essere decise da arbitri.
- 2. Il Collegio è formato da tre arbitri amichevoli compositori di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è attribuita dal Consiglio Direttivo al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
- 3. Il Collegio giudica "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla data in cui è stato investito della decisione sulla controversia. La sua decisione è inappellabile e ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Titolo V

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

- 1. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di Controllo, questo può essere costituito sia in com-

posizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'Organo di Controllo, eletto dall'Assemblea anche fra i non Associati, devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge, restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'Organo di Controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

4. L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI

PATRIMONIO - BILANCIO - LIBRI SOCIALI

Art. 27 - PATRIMONIO

1. Ai sensi dell'art.8 del C.T.S., l'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Fanno parte del patrimonio:

- a) le quote associative e i contributi dei soci;
- b) le erogazioni, le donazioni, i lasciti, effettuati a qualunque titolo in favore dell'Associazione;
- c) i beni di qualunque tipo suscettibili di valutazione economica acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) gli introiti derivanti da convenzioni;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) le rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- i) i fondi raccolti in conformità alle leggi, ai regolamenti e all'art.3 del presente Statuto;

j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che incrementi il patrimonio dell'Associazione.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi centoventi giorni il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 200.000 (duecentomila) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle deliberazioni del Revisore dei Conti, se istituito.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Titolo VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a due enti del Terzo Settore scelti tra quelli che hanno tra le finalità fondamentali la promozione e valorizzazione delle Geoscienze nelle sue svariate forme ed espressioni.

Art. 31 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia e in particolare si fa riferimento al Codice Civile e al C.T.S.

FIRMATO - CESARE LICINI NOTAIO